



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

SERVIZIO I – SERVIZIO AMMINISTRATIVO E VIGILANZA

Roma, data del protocollo

A

Direttori dei musei e luoghi della cultura
di rilevante interesse nazionale

Direttori regionali musei

E.p.c.

Franco Cosimo Panini Editore S.p.a.

luca.ponzio@haltadefinizione.com

Circolare n.

Oggetto: Accordo-quadro uso immagini dei musei statali – FCP Haltadefinizione.

Si comunica che in data 15 marzo 2021 questa Direzione generale ha sottoscritto con la Soc. FCP Haltadefinizione l'accordo-quadro rep. n. 25 del 16 marzo 2021, della durata di due anni, per la riproduzione di immagini di beni assegnati agli Istituti afferenti, che si trasmette unitamente agli all. 1 e 2, sul presupposto del quale le SS.LL. potranno stipulare i conseguenti accordi applicativi di dettaglio, secondo l'unito modello predisposto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO I
dott. Francesco Delù
(firmato digitalmente)



DELU' FRANCESCO
MINIST. PER I BENI
E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL
TURISMO
16.03.2021
16:14:28 UTC





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

ACCORDO QUADRO

TRA

il Ministero della Cultura – Direzione generale Musei, con sede a Roma, in via di San Michele 22, in persona del Direttore, Prof. Massimo Osanna, in seguito “DG-Musei”

E

Franco Cosimo Panini Editore S.p.a. in persona del legale rappresentante *p.t.*, Dott. Luca Panini, con sede in Modena, via Giardini 474/d, in seguito “FCP-Haltadefinizione”

PREMESSO CHE

- a) l’art. 106 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” (in seguito anche solo “Codice”) disciplina l’uso individuale di beni culturali disponendo che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna per finalità compatibili con la loro destinazione culturale a singoli richiedenti e che per i beni in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ora Ministero della Cultura (di seguito anche solo “Ministero”), il Ministero medesimo determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento;
- b) ai sensi dell’art. 107 del Codice, per quanto di rilevanza per il presente accordo, il Ministero può consentire la riproduzione dei beni culturali che abbia in consegna, fatte salve le disposizioni in materia di diritto d’autore;
- c) i canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali, ai sensi dell’art. 108 del Codice, sono determinati nel relativo ammontare dall’autorità che ha in consegna i beni, tenendo conto dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni e dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente;
- d) più nel dettaglio, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 20 aprile 2005 recante “*Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione di beni culturali ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*”, la riproduzione di beni culturali è autorizzata dal responsabile dell’istituto che ha in consegna i beni stessi e la richiesta di riproduzione deve contenere l’indicazione degli scopi, dei tipi di utilizzazione, oltre che l’obbligo di rispettare i corrispettivi di riproduzione e di apporre sulle copie riprodotte la dicitura di cui all’art. 5, comma 4 dell’art. 4 del medesimo decreto. Ai sensi degli artt. 42 e 43 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, inoltre, i direttori delle Direzioni regionali musei e i direttori degli istituti e musei dotati di autonomia speciale concedono l’uso dei beni culturali dati loro in consegna;
- e) ai sensi dell’art. 18 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, la Direzione generale Musei sovrintende al sistema museale nazionale e per tale ragione, può stipulare accordi-quadro con i soggetti privati proprietari di archivi fotografici per la riproduzione di immagini già esistenti, riguardanti l’intero sistema museale o parti omogenee di esso, sulla base e a valle dei quali i singoli direttori delle Direzioni regionali musei e dei musei autonomi definiscono i conseguenti accordi applicativi di dettaglio;



DIREZIONE GENERALE MUSEI

Via di San Michele 22, 00153 Roma (RM) | tel. 06 6723 4930

PEC: mbac-dg-mu@mailcert.beniculturali.it | PEO: dg-mu@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

- f) FCP-Haltadefinizione è proprietaria di un archivio fotografico composto di decine di migliaia di immagini interamente digitalizzate, e ne cura la conservazione, catalogazione e fruizione pubblica anche mediante attività editoriale;
 - g) il suddetto Archivio fotografico riproduce circa 295 opere relative a beni in consegna ad Istituti afferenti alla DG Musei;
 - h) la consultazione dell'archivio fotografico può essere fatta con sistemi avanzati di protezione legale e tecnologica contro la pirateria, inclusa l'apposizione del *watermark*, sul sito web www.haltadefinizione.com, grazie ad una banca dati che consente ricerche per soggetto, artista e località;
 - i) Haltadefinizione® è un marchio della Franco Cosimo Panini Editore S.p.A.;
 - j) FCP-Haltadefinizione si rivolge ad Enti ed Istituzioni in Italia e all'estero, Musei, Biblioteche, Archivi, editori, agenzie di promozione turistica e gestori di luoghi di interesse culturale con una serie di servizi che riguardano, a titolo esemplificativo la realizzazione di:
 - prodotti digitali multimediali dedicati a mostre ed eventi culturali;
 - sistemi di didattica multimediale e interattiva per la visualizzazione di contenuti in alta definizione (immagini e video);
 - software di grafica e animazione per la gestione di contenuti digitali (augmented reality, 3D, virtual tour, simulazione)
- nonché:
- l'attività di licensing di immagini tramite l'archivio Haltadefinizione® Image Bank;
 - l'attività di digitalizzazione in alta e altissima definizione di dipinti, affreschi, codici, disegni e manoscritti con particolare attenzione agli aspetti qualitativi in termini di dettaglio e resa cromatica della riproduzione;
- k) è interesse delle parti del presente accordo disciplinare le modalità di riproduzione per uso editoriale e di piccolo *merchandising* delle immagini dell'archivio FCP-Haltadefinizione di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei, ai sensi e nei limiti di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e di quanto chiarito nel parere dell'Ufficio legislativo prot. n. 27513 del 28 settembre 2016.

Ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1

Oggetto

1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio culturale, con il presente atto si stipula un accordo-quadro tra la DG-Musei ed FCP-Haltadefinizione, soggetto privato proprietario di un archivio fotografico, per la determinazione delle modalità, limiti e corrispettivi dovuti per la riproduzione (c.d. indiretta) di immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla Direzione generale Musei di cui agli allegati 1, 2 e 3 al D.M. 23 dicembre 2014 recante "*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*", sulla base e a valle del quale i singoli direttori delle Direzioni regionali musei e dei musei autonomi definiranno i conseguenti accordi applicativi di dettaglio.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo-quadro.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIREZIONE GENERALE MUSEI

Via di San Michele 22, 00153 Roma (RM) | tel. 06 6723 4930

PEC: mbac-dg-mu@mailcert.beniculturali.it | PEO: dg-mu@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

Art. 2

Disciplina della riproduzione

1. A seguito della conclusione degli accordi applicativi di dettaglio, è consentita ad FCP-Haltadefinizione la riproduzione (c.d. indiretta) delle immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei ad oggi già presenti nell'archivio fotografico di FCP-Haltadefinizione (oggetto di esplicita elencazione allegata agli accordi applicativi di dettaglio medesimi) e ciò per il relativo utilizzo, da parte di FCP-Haltadefinizione e, suo tramite, di terzi, per finalità editoriali (libri, riviste, cataloghi, periodici, giornali e simili), cartacee o digitali, e per la produzione di articoli attribuibili alle classi merceologiche nn. 16 e 28 della "Classificazione di Nizza" – 11° edizione.

La concessione per la realizzazione di prodotti digitali multimediali (in particolare, non esclusivamente, di quelli dedicati a mostre ed eventi culturali) è limitata ai casi in cui l'utilizzazione di tali prodotti non abbia alcun fine di lucro; contrariamente, l'utilizzatore finale dovrà chiedere l'autorizzazione all'Istituto del Ministero presso cui è conservata l'opera cui l'immagine si riferisce e versare ad esso il corrispettivo che verrà di volta in volta fissato dal Direttore dell'Istituto.

FCP-Haltadefinizione si impegna, anche per eventuali partners, ad informare gli utilizzatori finali ed a farsi rilasciare dichiarazione sulla gratuità delle occasioni (per es. mostre o eventi culturali) in cui saranno utilizzate le immagini.

2. In caso di acquisizione di nuove immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei da parte dell'Archivio fotografico della FCP-Haltadefinizione, le disposizioni del presente accordo e degli accordi applicativi di dettaglio potranno trovare applicazione in caso di aggiornamento concordato dell'elenco delle immagini allegato, condizione per il legittimo utilizzo delle nuove immagini acquisite.
3. FCP-Haltadefinizione, per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo, potrà avvalersi di soggetti terzi i quali sono ugualmente tenuti al rispetto dell'accordo medesimo (così come degli accordi applicativi di dettaglio stipulati). Di detti soggetti terzi, di cui FCP-Haltadefinizione potrà avvalersi, è allegato al presente accordo esplicito elenco, aggiornabile e/o modificabile tramite intesa scritta fra le parti. Resta inteso che FCP-Haltadefinizione risponderà nei confronti della DG-Musei (e degli istituti alla stessa afferenti) dell'operato dei soggetti terzi di cui si avvale nell'adempimento del presente accordo (e di quelli applicativi di dettaglio a valle stipulati).
4. Le suddette immagini dovranno essere poste in consultazione in rete a bassa risoluzione, non superiore a 480 x 480 *pixel*, e con marchiatura digitale visibile e invisibile e con espresso divieto di riproduzione. In alternativa, potranno essere poste in consultazione in rete per mezzo del visore software Gigapixel utilizzato da FCP-Haltadefinizione sul portale www.haltadefinizione.com avente le caratteristiche descritte nell'allegato, con marchiatura digitale indelebile e con espresso divieto di riproduzione.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.M. 20 aprile 2005, ogni esemplare di riproduzione recherà l'indicazione delle specifiche dell'opera originale (nome dell'autore, bottega o ambito culturale, titolo, dimensioni, tecniche e materiali, provenienza, data), della sua ubicazione. Esso riporterà, altresì, l'indicazione dell'autore della fotografia e la dicitura che la riproduzione è avvenuta previa autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene, nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIREZIONE GENERALE MUSEI

Via di San Michele 22, 00153 Roma (RM) | tel. 06 6723 4930

PEC: mbac-dg-mu@mailcert.beniculturali.it | PEO: dg-mu@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

Art. 3

Ulteriori oneri a carico di FCP-Haltadefinizione

1. FCP-Haltadefinizione consente alla DG-Musei e agli istituti ad essa afferenti di valersi gratuitamente ed in qualsiasi tempo, per i propri fini istituzionali, promossi direttamente o tramite terzi, di tutte le immagini di beni ad essi assegnati di cui è concessa la riproduzione. A tal fine, all'atto della stipula dell'accordo applicativo di dettaglio, FCP-Haltadefinizione consegnerà all'Istituto una copia della/e medesima/e immagine/i.
2. FCP-Haltadefinizione consente alla DG-Musei ed agli istituti alla stessa afferenti l'utilizzazione senza oneri dell'ulteriore materiale contenuto nel proprio archivio ed accessibile dal proprio sito internet per fini di consultazione e di documentazione editoriale di tipo scientifica, ad esclusione di attività, pubblicazioni ed utilizzazioni commerciali.

Art. 4

Limiti

1. L'utilizzazione delle immagini fotografiche tratte dall'archivio di FCP-Haltadefinizione raffiguranti beni assegnati ad istituti afferenti alla DG-Musei (di cui agli allegati al d.m. 23 dicembre 2014) dovrà essere compatibile con la destinazione culturale delle stesse, con il loro carattere artistico e/o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale riprodotto.
2. Il Ministero inibirà la riproduzione / diffusione / utilizzo ove accerti che ciò avvenga in modo non conforme a quanto prescritto dal presente accordo e dalle ulteriori norme applicabili, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente procurato.

Art. 5

Corrispettivi, controlli e risoluzione

1. I corrispettivi connessi alle riproduzioni delle immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei e presenti nell'archivio della FCP-Haltadefinizione saranno stabiliti per il tramite degli accordi applicativi di dettaglio che FCP-Haltadefinizione stipulerà con i direttori delle Direzioni regionali musei ovvero dell'istituto o museo dotato di autonomia speciale (aventi in consegna i beni oggetto di riproduzione) nel rispetto dei seguenti parametri:
 - a) il corrispettivo dovuto al Ministero da FCP-Haltadefinizione per l'utilizzo delle immagini per finalità editoriali (libri, riviste, cataloghi, periodici, giornali e simili), cartacee o digitali, dovrà essere corrispondente ad una **percentuale ricompresa tra il 25% e il 35%**, calcolata al netto dell'I.V.A., sull'importo fatturato da FCP-Haltadefinizione per la concessione del diritto di riproduzione finalizzata all'utilizzo da parte propria e di terzi delle medesime e dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno in favore della direzione (della Direzione regionale musei, dell'istituto o museo dotato di autonomia speciale) avente in consegna l'opera oggetto di riproduzione; ai predetti fini, in caso di utilizzo da parte della stessa FCP-Haltadefinizione, il prezzo per la concessione del diritto di riproduzione sarà pari alla media dei prezzi fatturati a terzi nell'anno di riferimento per casi analoghi. In mancanza di vendite effettuate verso terzi si farà riferimento al listino prezzi ufficiale;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIREZIONE GENERALE MUSEI

Via di San Michele 22, 00153 Roma (RM) | tel. 06 6723 4930

PEC: mbac-dg-mu@mailcert.beniculturali.it | PEO: dg-mu@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

- b) il corrispettivo dovuto al Ministero da FCP-Haltadefinizione per l'utilizzo delle immagini per la produzione di articoli attribuibili alle classi merceologiche nn. 16 e 28 della "Classificazione di Nizza" – 11° edizione dovrà essere corrispondente ad una **percentuale ricompresa tra il 30% e il 40%**, calcolata al netto dell'I.V.A., sull'importo fatturato da FCP-Haltadefinizione per la concessione del diritto di riproduzione finalizzata all'utilizzo, da parte propria e di terzi, delle medesime e dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno in favore della direzione (della Direzione regionale musei, dell'istituto o museo dotato di autonomia speciale) avente in consegna l'opera oggetto di riproduzione; ai predetti fini, in caso di utilizzo da parte della stessa FCP-Haltadefinizione, il prezzo per la concessione del diritto di riproduzione sarà pari alla media dei prezzi fatturati a terzi nell'anno di riferimento per casi analoghi. In mancanza di vendite effettuate verso terzi si farà riferimento al listino prezzi ufficiale;
- c) FCP-Haltadefinizione dovrà trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, la documentazione inerente al fatturato annuo lordo: i) bilanci certificati; ii) relazione asseverata del legale rappresentante della FCP-Haltadefinizione e del collegio dei revisori dei conti; iii) report dell'attività svolta da FCP-Haltadefinizione nel periodo di riferimento in attuazione dell'accordo con evidenza degli introiti differenziati per Istituto. Nell'ambito della documentazione suddetta FCP-Haltadefinizione evidenzierà anche i proventi derivanti dall'attività oggetto del presente accordo svolta da terzi soggetti dei quali la stessa si avvale, oltre alla specificazione dei corrispettivi perciò dovuti ed erogati in favore degli istituti.
2. La suddetta documentazione complessiva dovrà essere trasmessa alla Direzione generale Musei; a ciascuna direzione (della Direzione regionale musei, dell'istituto o del museo autonomo) avente in consegna i beni culturali oggetto di riproduzione fotografica dovrà essere trasmessa la documentazione pertinente alle singole riproduzioni.
3. FCP-Haltadefinizione permetterà, altresì, ad un rappresentante del Ministero l'eventuale accesso presso i propri locali al fine di verificare i contratti effettivamente stipulati dalla FCP-Haltadefinizione (e/o dai soggetti terzi di cui si avvale) e i terzi per le riproduzioni fotografiche oggetto del presente accordo e, in generale, la veridicità di quanto relazionato.
4. Oltre alle responsabilità penali relative alla formazione o all'uso di atti falsi, la violazione di tali condizioni costituisce causa di sua risoluzione immediata senza necessità di diffida, fatto salvo il risarcimento del danno, anche di immagine, procurato.
5. Non è consentito un diverso utilizzo, da parte di FCP-Haltadefinizione o di terzi, delle immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei per cui è concessa la riproduzione. Ogni eventuale utilizzazione diversa da quelle regolamentate dal presente atto dovrà formare oggetto, di volta in volta, di specifico accordo.
- Di tale circostanza, FCP-Haltadefinizione si impegna altresì a dare esplicita informazione ai propri clienti o soggetti terzi di cui si avvale.
6. Le parti consentono la segnalazione nei propri siti *web* di un collegamento telematico ipertestuale di reciproco rimando secondo modalità da concordare.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIREZIONE GENERALE MUSEI

Via di San Michele 22, 00153 Roma (RM) | tel. 06 6723 4930

PEC: mbac-dg-mu@mailcert.beniculturali.it | PEO: dg-mu@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

Art. 6

Conto corrente dedicato

1. Per l'esecuzione del presente accordo, FCP-Haltadefinizione utilizzerà un conto corrente bancario o postale dedicato a contratti stipulati con pubbliche amministrazioni. Tutti i movimenti finanziari riguardanti il presente accordo dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. A tal fine, gli strumenti di pagamento riporteranno, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in esecuzione del presente accordo, gli estremi identificativi dello stesso (parti, oggetto e data di stipula).
2. FCP-Haltadefinizione comunicherà alla direzione con la quale stipulerà l'accordo applicativo di dettaglio gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione ai fini dell'esecuzione del presente accordo.
3. FCP-Haltadefinizione permetterà al Ministero, ove richiesto, l'esame delle movimentazioni risultanti dal suddetto conto dedicato, al fine di verificare l'adempimento al presente accordo.

Art. 7

Normativa sopravvenuta

Nell'ipotesi di entrata in vigore di nuove norme regolanti l'uso delle immagini e gli importi dovuti al Ministero a titolo di corrispettivi per la riproduzione di immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei, il presente accordo si intenderà automaticamente modificato ed integrato dalla disciplina normativa nelle parti divenute incompatibili.

Art. 8

Durata

Il presente accordo-quadro non istituisce diritti di esclusiva nei confronti di FCP-Haltadefinizione, anche nel periodo della sua durata.

La **durata** del presente accordo-quadro è fissata in **24 mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 9

Recesso

Le parti potranno recedere in ogni tempo dal presente accordo, comportando ciò il recesso anche dagli accordi applicativi stipulati con gli istituti, con preavviso minimo di giorni 45 a mezzo p.e.c. o raccomandata a/r.

Il recesso, comunque, non spiegherà effetti sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 10

Comunicazioni

Ogni comunicazione dovrà essere fatta per iscritto e sarà valida ed efficace se indirizzata presso la sede di ciascuna parte come individuata in epigrafe del presente accordo.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

Art. 11

Modifiche e integrazioni

Ogni modifica ed integrazione del presente accordo, diversa da quella prevista all'art. 7, dovrà essere concordata e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

Art. 12

Foro

Le parti convengono che ogni possibile controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente accordo, se non risolta in via stragiudiziale, sarà assoggettata alla competenza del Foro di Roma.

Il presente atto verrà registrato, in caso d'uso, a spese di FCP-Haltadefinizione.

Allegati:

- 1) Elenco immagini archivio FCP-Haltadefinizione;
- 2) Descrizione FCP-Haltadefinizione visore *software* Gigapixel.

Roma

Per il Ministero della Cultura
Il Direttore generale Musei
Prof. Massimo Osanna

Per Franco Cosimo Panini Editore S.p.a.
Il rappresentante legale *p.t.*
Dott. Luca Panini

Firmato digitalmente da

MASSIMO OSANNA

CN = OSANNA MASSIMO
O = MINIST. PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI E PER
IL TURISMO
C = IT



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIREZIONE GENERALE MUSEI

Via di San Michele 22, 00153 Roma (RM) | tel. 06 6723 4930

PEC: mbac-dg-mu@mailcert.beniculturali.it | PEO: dg-mu@beniculturali.it